

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata CAF CONFCONTRIBUENTI srl.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività previste dal Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 241 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999 n. 164 quali prestare assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono ed in particolare:

- elaborare e predisporre le dichiarazioni fiscali, nonché curare gli ulteriori adempimenti tributari;
- redigere le scritture contabili;
- verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- consegnare al contribuente copia delle dichiarazioni elaborate e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- inviare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- rilasciare attraverso il responsabile dell'assistenza fiscale e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione ed, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 34 del D.lgs 241/97, il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- elaborare dati contabili e non per conto terzi;
- elaborare cedolini paga e gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, comprese le operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti stessi, nel rispetto dell'art. 1 della Legge 12/79.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e quindi in via strumentale e non prevalente, la società può inoltre compiere, entro i limiti e secondo le modalità di legge e comunque non nei confronti del pubblico, ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, comprese la prestazione di garanzie, reali o personali, anche per debiti di terzi e la partecipazione o la cointeressenza in altre società di qualsiasi tipo.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede in PADOVA.

L'organo amministrativo ha il potere di istituire e sopprimere unità locali operative, intendendosi per tali, ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2030.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

5.1) Il capitale sociale è di euro 52.000,00.= (Cinquantaduemilaeuro.=).

5.2) Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. cod. civ.. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ..

5.3) I soci, entro i limiti stabiliti dalla legge (con particolare riferimento alle norme delle leggi in materia bancaria e creditizia) possono eseguire finanziamenti (con diritto alla restituzione) o conferimenti a fondo perduto o in conto capitale a favore della società.

A norma dell'art. 46 D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, le somme versate dai soci alla società si considerano date a mutuo se dal bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Le somme versate a titolo di finanziamento non sono produttive di interessi anche se non proporzionate alle quote sociali, salvo diverso accordo fra i soci.

5.4) Possono essere soci solo uno o più soggetti di cui al Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 241 e di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 Maggio 1999 n. 164. Le quote non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e con l'osservanza delle disposizioni ministeriali emanate ai sensi dei decreti suddetti.

ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

7.1) I trasferimenti per atto tra vivi delle partecipazioni sono consentiti solo in favore dei soggetti di cui al precedente art. 5.4).

7.1.2) Nella dizione trasferimento per atto tra vivi s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

7.1.3) L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.1.4) Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1.1) Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.2.1.2) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.1.3) Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.2) La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

7.2.3.1) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.2.3.2) Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo art. 11.

7.2.4) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno del ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.2.5) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione o in caso di costituzione di pegno od usufrutto.

7.2.6) Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

GRADIMENTO

7.3.1) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

7.3.2) Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

7.3.3) L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, arrivare alla decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo art. 35. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Gli amministratori decidono con le maggioranze previste dagli artt. 17 e 18. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'organo amministrativo.

7.3.4) L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, la decisione sul gradimento.

7.3.5) Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

7.3.6) Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

7.3.7) Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica il precedente punto 7.2.3.2.

ARTICOLO 8 - MORTE DEL SOCIO

8.1) La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente art. 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

E' comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all'art. 7.3.

ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, cod. civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seg. cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater cod. civ..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma 2, cod. civ..

Il diritto non potrà essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

10.1) Sarà escluso dalla società il socio che:

- sia stato interdetto, sia stato dichiarato fallito o sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

10.2) L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3) Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo art. 11.

10.4) E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1) Nelle ipotesi previste dagli artt. 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 9.3, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 cod. civ..

11.2) Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, cod. civ..

ARTICOLO 12 - UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 cod. civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 13 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ..

ARTICOLO 14 - AMMINISTRATORI

14.1) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

14.2) Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.3) Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.4) Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE.

15.1) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

15.2) Gli amministratori sono rieleggibili.

15.3.1) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.3.2) Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

15.3.3) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 15 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

15.3.4) Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

16.2) Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 18, sono adottate secondo le disposizioni dell'art. 18.

16.3) Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.4) Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1) Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

17.2) In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3) La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4) Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia,

17.5) Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

17.6) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere documenti.

17.7) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;

a) le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta s'intende respinta.

17.8) Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante dalla decisione dei soci:

- acquisto ed alienazione di beni immobili, nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione d'ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

18.2) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, co. 5, cod. civ..)

18.3) Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 10 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

18.4) Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

18.5) Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.6) Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA

19.1) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

19.2) In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

19.3) Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

19.4) La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2) I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

20.3) In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO

21.1) La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

21.2) Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE E DURATA

22.1) Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il preside del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

22.2) Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

22.3) Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 cod. civ.

22.4) I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.5) I sindaci sono rieleggibili.

22.6) Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ARTICOLO 23 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

23.1) Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

23.2) Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

23.3) Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 cod. civ.

ARTICOLO 24 - CESSAZIONE DALLA CARICA

24.1) I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2) In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del

collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 25 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

25.1) Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis cod. civ. ed esercita il controllo contabile sulla società.

25.2) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, co. 1, cod. civ.

25.3) Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

25.4) I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

25.5) Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 18, co. 6, per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 26 - REVISORE

26.1) Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2) Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, che si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies cod. civ..)

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies cod. civ..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, co. 2, cod. civ..

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI

27.1) I soci decidono dalle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2) In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;

- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO 28 - DIRITTO DI VOTO

28.1) Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

28.2) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

28.3) Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alla decisione dei soci.

ARTICOLO 29 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

29.1) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

29.2) La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare e devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 10 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni 3 e non superiore a giorni 15.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in un dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 8 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 35.2.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

29.3) Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 30 - ASSEMBLEA

30.1) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 28.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

30.3) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.)

30.4) Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti ed informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 31 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

31.1) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2) Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.3) L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 31, comma 4) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 32 - DELEGHE

32.1) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

32.2) Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

32.3) La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ARTICOLO 33 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

33.1) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

33.2) Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma dell'art. 2479 bis, quarto comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3) Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

34.1) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera la maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal

precedente art. 27.2) lett. d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

34.2) Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.3.1) Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 co. civ. (artt. 15 e 36 del presente statuto), è necessario il consenso di tutti i soci.

34.3.2) Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cod. civ. (artt. 15 e 36 del presente statuto), è necessario il consenso di tutti i soci.

34.4) Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

34.5) Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, co. 3, cod. civ..

ARTICOLO 35 – RESPONSABILE ASSISTENZA FICALE

35.1) Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del responsabile dell'assistenza fiscale che è preposto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla direzione del centro e appone il visto di conformità e l'asseverazione degli studi di settore di cui al precedente art. 2. Il responsabile dell'assistenza fiscale deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri liberi professionisti.

ARTICOLO 36 - BILANCIO E UTILI

36.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

36.2) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ARTICOLO 37 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

37.1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 15 (quindici) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter cod. civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 cod. civ.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

37.2) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.

37.3) L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

38.1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Conservatore della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

38.2) L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

38.3) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni arbitro vincoleranno le parti.

38.4) Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

38.5) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

38.6) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

38.7) La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.